MA/bl

COMUNE DI TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza del giorno 07/04/2017

N. 102

OGGETTO: Modifica Statuto Farmacia Terni SrL. Approvazione atto emendato.

L'anno duemiladiciassette il giorno sette del mese di aprile alle ore 16,11 nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale di Terni si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza **straordinaria di prima** convocazione previo invito diramato a domicilio.
Con sistema di rilevazione elettronica risultano:

	Pres.	Ass.
Il Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo	P	

	Pres	Ass.		Pres	Ass.
PIERMATTI Sandro		A	CRISOSTOMI Cristiano	P	
BARTOLINI Renato	P		MASCIO Giuseppe	P	
PICCININI Sandro		A	BENCIVENGA Luigi	P	
CAVICCHIOLI Andrea	P		RICCI Silvano		A
ORSINI Valdimiro	P		TRENTA Angelica	P	
FILIPPONI Francesco	P		DE LUCA Thomas	P	
MASIELLO Valeria	P		POCOCACIO Valentina	P	
ZINGARELLI Andrea	P		PASCULLI Federico	P	
NARCISO Fabio	P		BRAGHIROLI Patrizia	P	
DESANTIS Stefano	P		CRESCIMBENI Paolo		A
MONTI Jonathan	P		FERRANTI Francesco Maria	P	
BURGO Pasqualino Orazio	P		FATALE Stefano		A
PENNONI Michele	P		BRIZI Federico		A
PANTELLA Alessandra	P		CECCONI Marco Celestino	P	
LAMANNA Saverio	P		MELASECCHE GERMINI Enrico	P	
CHIAPPINI Faliero	P		TODINI Franco		A

Presenti n. 26 Componenti, Assenti n.7 Componenti

Presiede l'Ing. Giuseppe Mascio, Presidente del Consiglio Comunale.

Assiste il Segretario Generale del Comune Giuseppe Aronica

Il Presidente verificato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta l'adunanza. La seduta è pubblica.

Partecipano alla seduta, in momenti diversi, l'Assessore Piacenti D'ubaldi e l'Assessore Bucari.

Il Presidente invita a procedere con la trattazione della proposta iscritta al punto n 1 dell'odg odierno, dà la parola all'Assessore Piacenti D'Ubaldi. Omissis

L'Assessore Piacenti D'Ubaldi illustra i contenuti del Progetto Speciale Direzionale Aziende e Patrimonio prot. n. 44211 del 31.03.2017, di seguito riportati:

"Premesso che:

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE *IL PRESIDENTE*

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi a decorrere dal 14-04-2017

TERNI 14-04-2017

IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale, per uso amm.vo

TERNI

IL SEGRETARIO GENERALE

Atto dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 IV° comma del Decreto Legislativo n. 267 /2000

IL PRESIDENTE
(Ing. Giuseppe Mascio)

Per l'esecuzione o per conoscenza ai Dipartimenti e alle Direzioni:

-Pres. C.C.
-Aziende e Patrimonio
-Attività Finanziarie
-Ass. Piacenti D'Ubaldi
-Sindaco

COMUNE DI TERNI
14 APR. 2017
Protocollo n° 51509
CAT. 1 CL. 9 FS. 1

- Con atto di Giunta Comunale è stato deliberato di proporre al Consiglio Comunale e di approvare la modifica dello Statuto della Farmacia Terni SrL;
- Con Deliberazione n. 430 del 28/12/2016 il Consiglio Comunale ha approvato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale prevedendo tra le misure di finanziamento della massa passiva anche la *"...Vendita di una quota di maggioranza pari al 70% di FarmaciaTerni Srl per un importo stimato di € 6.720.000 a valere sul 2017 e di una ulteriore quota del 20% pari ad € 1.152.000 a valere sul 2019..."*;
- Coerentemente con le indicazioni Piano di riequilibrio finanziario pluriennale la scelta di vendere una quota di maggioranza della società FarmaciaTerni Srl è stata recepita e confermata nel D.U.P. 2017/2019 approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 21 del 24/01/2017 che recepisce tutte le misure del Piano fissando in maniera esplicita "*la volontà dell'Amministrazione di procedere alla cessione di asset ritenuti non più strategici e di altri beni patrimoniali non essenziali*". In merito alla vendita delle quote sociali di Farmacia Terni SrL, il D.U.P. precisa inoltre che per le farmacie comunali tale volontà era stata già espressa con D.C.C. n. 237/08.06.2016 con previsione di un'accellerazione della procedura di dismissione delle stesse, ritenendo non più strategico detenerne il controllo totale. Il modello di gestione della società delle farmacie, che detiene attualmente 10 farmacie/parafarmacie sul territorio comunale, è orientato, in particolare, verso la scelta di un socio operativo, da individuare attraverso una gara ad evidenza pubblica, cui cedere una quota pari al 90% del capitale sociale in due tranche (70% entro il 2017 e 20% entro il 2019) lasciando al Comune una partecipazione del 10%. La sottoscrizione di un apposito patto parasociale consentirà all'Amministrazione comunale di mantenere una presenza di garanzia negli organi societari;
- La sopracitata scelta è stata ulteriormente confermata nella deliberazione di G.M. n. 71 del 07.03.2017 di approvazione del Bilancio di previsione 2017/2019, in fase di approvazione da parte del Consiglio comunale che, recependo tutte le misure del Piano, evidenzia in maniera esplicita la volontà dell'Amministrazione di procedere alla cessione di asset ritenuti non più strategici e di altri beni patrimoniali non essenziali;
- Con delibera di C.C. n. 65 del 20.03.2017 avente ad oggetto "... *Atto di indirizzo per la scelta del modello di gestione delle farmacie attraverso società mista pubblico-privata...*" - che qui si intende richiamata integralmente – sono stati approvati gli indirizzi per la scelta di un nuovo modello di gestione delle farmacie comunali (da società in house alla società mista pubblico privata), nonché gli adempimenti che l'Amministrazione comunale dovrà effettuare per porre in essere tutte le procedure inerenti alla cessione di quote di FarmaciaTerni SrL;
- Nella citata delibera di C.C. n. 65 del 20.03.2017 è stabilito che l'Ente e la società provvederanno, prima dell'avvio della procedura di gara, per quanto di loro competenza, alla modifica dello Statuto della Società e di ogni altro documento connesso, per rendere gli stesi coerenti con il nuovo scenario delineato; prima dell'avvio della procedura di gara l'Ente effettuerà, altresì, la valutazione del capitale tramite apposita perizia di stima attenendosi alle disposizioni del Codice Civile;

Dato atto che:

Il D.Lgs. 175 del 19/08/2016 Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce, tra l'altro, in maniera organica la disciplina per il mantenimento e la gestione delle partecipazioni pubbliche, nonché regole per la loro alienazione e indirizzi per la governance;

- Lo stesso decreto legislativo all'art. 11, co. 2 stabilisce che "*l'organo amministrativo della società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico*".

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giuseppe Aronica

IL PRESIDENTE
Ing. Giuseppe Mascio

Tenuto conto che:

- In questa prima fase è necessario apportare alcune limitate modifiche allo Statuto coerenti con il nuovo scenario delineato (da Società in house a Società mista pubblico privata) che prevede attraverso la cessione di quote di partecipazione di maggioranza la creazione di una società mista pubblico-privato, nonché una semplificazione degli organi societari per accrescerne la capacità decisionale e provvedere ad una immediata riduzione dei costi di gestione;
- In una seconda fase, che coinciderà con la pubblicazione di tutta la documentazione di gara che in sintesi è stata elencata nella deliberazione di Consiglio comunale n. 65 del 20/03/2017, si provvederà ad apportare tutte le ulteriori modifiche dello Statuto nella forma di società per azioni, subordinando la trasformazione all'esito positivo della gara a doppio oggetto, da parte dell'assemblea dei soci". Omissis

Il Presidente dà la parola al Vice Presidente della 3^ Commissione consiliare Cons. Melasecche. Omissis
Il Cons. Melasecche, comunica il parere espresso dalla 3^ Commissione consiliare. Chiede un parere del Segretario Generale rispetto all'interpretazione del non voto. Omissis

Il Segretario Generale precisa che la questione posta non riguarda la legittimità, ma una circostanza di fatto e concreta; il regolamento del Consiglio comunale è chiarissimo in materia e prevede per il voto favorevole la maggioranza dei presenti; se un Consigliere alza il badge, ma rimane seduto è da considerarsi presente. Omissis

Sono entrati in aula i Consiglieri Todini, Brizi, Piccinini, Piermatti. I Consiglieri presenti sono 30.

Il Vice Presidente della 3^ Commissione Consiliare, Consigliere Melasecche alla luce della considerazione espressa dal Segretario Generale, rileva che il voto espresso dalla Commissione Consiliare (non voto del Cons. Bartolini presente in aula con badge alzato), non è favorevole. Omissis

La Cons Pococacio interviene sull'ordine dei lavori, chiede, vista la nota consegnata ai consiglieri dalle OO SS, una sospensione per svolgere una Conferenza dei Capigruppo. Omissis

Il Cons. Cavicchioli, rispetto alla questione del badge sollevato ritiene che il regolamento ha avuto a riferimento un quadro diverso da quello attuale. Omissis

Il Presidente interviene in merito all'inserimento del badge. Invita a procedere rispetto alla richiesta di sospensione avanzata dalla Cons. Pococacio, con un intervento a favore, uno contro. Omissis

Il Cons. Melasecche propone di dirimere la questione del badge, rispetto alla presenza in aula, al momento della discussione del nuovo Regolamento. Si esprime a favore della sospensione. Omissis

Il Cons. Cavicchioli ritiene che siano già state affrontate tutte le questioni, ma si esprime a favore della sospensione per cortesia istituzionale. Omissis

Escono dall'aula i consiglieri Piccinini e Monti. I presenti sono 28.

Il Presidente mette in votazione la proposta di sospensione dei lavori e

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giuseppe Aronica

IL PRESIDENTE
Ing. Giuseppe Mascio

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli 28 (ventotto – Bartolini Renato, Bencivenga Luigi, Braghiroli Patrizia, Brizi Federico, Burgo Pasqualino, Cavicchioli Andrea, Cecconi Marco Celestino, Chiappini Faliero, Crisostomi Cristiano, De Luca Thomas, Desantis Stefano, Di Girolamo Leopoldo, Ferranti Francesco Maria, Filipponi Francesco, Lamanna Saverio, Mascio Giuseppe, Masiello Valeria, Melasecche Germini Enrico, Narciso Fabio, Orsini Valdimiro, Pantella Alessandra, Pasculli Federico, Pennoni Michele, Piermatti Sandro, Pococacio Valentina, Todini Franco, Trenta Angelica, Zingarelli Andrea), su 28 (ventotto) componenti presenti e votanti, come rilevato dal sistema di votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA

- di procedere con una sospensione dei lavori del Consiglio.

Il Presidente sospende i lavori del Consiglio alle ore 16,35.

Alle ore 16,49 il Presidente, constatata la presenza del numero legale, riprende i lavori del Consiglio. Sono presenti i seguenti n. 30 Consiglieri 28 (Bencivenga Luigi, Braghiroli Patrizia, Brizi Federico, Burgo Pasqualino, Cavicchioli Andrea, Cecconi Marco Celestino, Chiappini Faliero, Crisostomi Cristiano, De Luca Thomas, Desantis Stefano, Di Girolamo Leopoldo, Fatale Stefano, Ferranti Francesco Maria, Filipponi Francesco, Lamanna Saverio, Mascio Giuseppe, Masiello Valeria, Melasecche Germini Enrico, Monti Jonathan, Narciso Fabio, Orsini Valdimiro, Pantella Alessandra, Pasculli Federico, Pennoni Michele, Piccinini Sandro, Piermatti Sandro, Pococacio Valentina, Todini Franco, Trenta Angelica, Zingarelli Andrea).

Il Presidente sottolinea che nel corso della sospensione si è commentato il documento rimesso dai lavoratori. Invita quindi a procedere con gli interventi (tempo massimo 10 minuti ad intervento). Omissis

Intervengono nell'ordine i seguenti Consiglieri:

-Melasecche, sottolinea che questa è una giornata storica, oggi dopo un ventennio, dopo varie circonvoluzioni, questa Amministrazione decide di procedere con la vendita delle farmacie con una evidente ragione, quella di far cassa. Sostiene che si stanno svendendo le farmacie. Omissis

-Pasculli ricorda che fino a due anni fa il PD sosteneva che non si sarebbe mai proceduto alla vendita delle farmacie; non c'è alcuna strategia dietro alla decisione di vendita se non quella di fare soldi. Rappresenta con un diagramma la situazione delle Aziende Partecipate, così come si è venuta a configurare, negli ultimi tre anni. Presenta un emendamento. Omissis

-Cavicchioli interviene sull'ordine dei lavori. Presenta due emendamenti. Omissis

- Ferranti, sottolinea che questa operazione è collegata alla ricerca dell'equilibrio di Bilancio per evitare il commissariamento; non si dichiara contrario a priori rispetto alla privatizzazione, ma sono da vedere modalità e scelte. Omissis

-De Luca sottolinea che oggi il Consiglio si appresta a porre fine alla configurazione in House Providing, pone il quesito se le farmacie, da domani, dovrebbero restare chiuse in attesa della concessione delle licenze. Esprime dubbi rispetto al fatto che un Ente (Comune) possa fare una concessione di competenza di un altro Ente (Regione). Chiede chiarimenti in merito al Segretario Generale. Omissis

-Cavicchioli presenta un subemendamento all'emendamento presentato dal Cons. Pasculli. Sottolinea che si è approvato un Atto di indirizzo che conteneva come elemento essenziale quello della tutela delle persone per quanto attiene al livello occupazionale. Omissis

-Cecconi, sostiene che nessun Atto di indirizzo potrà poi condizionare il privato che acquisirà il 90% delle quote. Ritiene che vendere oggi, a differenza di quanto sarebbe accaduto negli anni

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giuseppe Aronica

IL PRESIDENTE
Ing. Giuseppe Mascio

95/96, porterebbe nelle casse dell'Ente un utile di entità non significativa; dichiara l'astensione del gruppo FdI. Omissis

Il Segretario Generale precisa che si modificherà l'atto statutario, si modificherà l'assetto gestionale, ma fintantoché non verrà attuato il nuovo assetto gestionale rimane la situazione attuale, in base alla Legge 475 la continuità del servizio è garantita, non viene interrotto fintantoché non si concretizza il passaggio gestionale. Omissis

L'Assessore Piacenti D'Ubaldi interviene per la replica. Rivendica le scelte fatte per le partecipate, si imponeva la riposizione di alcune società ed enti strumentali; si tratta di operazioni che stanno facendo tutti i comuni. Omissis

Il Presidente invita a procedere con le dichiarazioni di voto e, tenuto conto del fatto che sono stati presentati 3 emendamenti ed un subemendamento, concede 5 minuti per gli interventi.
Il Cons. De Luca sostiene che, per la tutela delle fasce deboli, sarebbe necessario fare interventi diversi. Omissis
Il Cons. Melasecche sostiene che c'è stato un fallimento completo della politica. Voterà contro il provvedimento. Omissis

E' entrato in aula, nel corso degli interventi, il Consigliere Fatale. I presenti sono 31.

Il Presidente mette in votazione il sub emendamento, all'emendamento presentato dal Gruppo consiliare M5S, presentato dal Cons. Cavicchioli e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il sub emendamento presentato dal Cons. Cavicchioli;
Visto il parere di regolarità contabile espresso, in data 07/04/2017, dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie Dott. Francesco Saverio Vista "non necessita di parere contabile in quanto non influisce sugli aspetti finanziari";
Visto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso, in data 7/04/2017, dal Dirigente del Progetto Speciale Direzionale Aziende e Patrimonio Ing. Maurizio Galli;

Con voti favorevoli 27 (ventisette – Bartolini Renato, Bencivenga Luigi, Braghiroli Patrizia, Burgo Pasqualino, Cavicchioli Andrea, Cecconi Marco Celestino, Chiappini Faliero, Crisostomi Cristiano, De Luca Thomas, Desantis Stefano, Di Girolamo Leopoldo, Filipponi Francesco, Lamanna Saverio, Masiello Valeria, Melasecche Germini Enrico, Monti Jonathan, Narciso Fabio, Orsini Valdimiro, Pantella Alessandra, Pasculli Federico, Pennoni Michele, Piccinini Sandro, Piermatti Sandro, Pococacio Valentina, Todini Franco, Trenta Angelica, Zingarelli Andrea), astenuti 4 (quattro- Brizi Federico, Fatale Stefano, Ferranti Francesco Maria, Mascio Giuseppe), su 31 (trentuno) componenti presenti, come rilevato dal sistema di votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA

-di approvare il sub emendamento, all'emendamento presentato in corso di seduta dal Gruppo consiliare M5S, di seguito riportato: - sostituire le parole "prima dell'assegnazione del bando finale" con le parole "prima della pubblicazione del bando finale"

Il Presidente Il Presidente mette in votazione l'emendamento presentato dal Gruppo consiliare M5S, comprensivo del subemendamento già approvato e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il sub emendamento approvato, sopra riportato;

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giuseppe Aronica

IL PRESIDENTE
Ing. Giuseppe Mascio

Visto l'emendamento presentato in corso di seduta dal Gruppo consiliare M5S;
Visto il parere di regolarità contabile espresso, in data 07/04/2017, dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie Dott. Francesco Saverio Vista "non necessita di parere contabile in quanto non influisce sugli aspetti finanziari";
Visto il parere di regolarità tecnica favorevole, già espresso nel subemendamento, in data 7/04/2017, dal Dirigente del Progetto Speciale Direzionale Aziende e Patrimonio Ing. Maurizio Galli;

Con voti favorevoli 28 (ventotto – Bartolini Renato, Bencivenga Luigi, Braghiroli Patrizia, Burgo Pasqualino, Cavicchioli Andrea, Cecconi Marco Celestino, Chiappini Faliero, Crisostomi Cristiano, De Luca Thomas, Desantis Stefano, Di Girolamo Leopoldo, Ferranti Francesco Maria, Filipponi Francesco, Lamanna Saverio, Masiello Valeria, Melasecche Germini Enrico, Monti Jonathan, Narciso Fabio, Orsini Valdimiro, Pantella Alessandra, Pasculli Federico, Pennoni Michele, Piccinini Sandro, Piermatti Sandro, Pococacio Valentina, Todini Franco, Trenta Angelica, Zingarelli Andrea), astenuti 3 (tre- Brizi Federico, Fatale Stefano, Mascio Giuseppe), su 31 (trentuno) componenti presenti, come rilevato dal sistema di votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA

-di approvare il seguente emendamento: -inserire dopo il punto 3 del dispositivo "non sarà consentita la cessione di quote minime prima della pubblicazione del bando finale"

Il Presidente mette in votazione l'emendamento presentato dal Cons, Cavicchioli al punto n. 2 del dispositivo della deliberazione e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'emendamento al punto n. 2 del dispositivo della deliberazione, presentato in corso di seduta dal Cons. Cavicchioli;
Visto il parere di regolarità contabile espresso, in data 07/04/2017, dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie Dott. Francesco Saverio Vista "non necessita di parere contabile in quanto non influisce sugli aspetti finanziari";
Visto il parere di regolarità tecnica favorevole, espresso in data 7/04/2017 dal Dirigente del Progetto Speciale Direzionale Aziende e Patrimonio Ing. Maurizio Galli;

Con voti favorevoli 19 (diciannove – Bartolini Renato, Bencivenga Luigi, Burgo Pasqualino, Cavicchioli Andrea, Chiappini Faliero, Crisostomi Cristiano, Desantis Stefano, Di Girolamo Leopoldo, Filipponi Francesco, Lamanna Saverio, Masiello Valeria, Monti Jonathan, Narciso Fabio, Orsini Valdimiro, Pantella Alessandra, Pennoni Michele, Piccinini Sandro, Piermatti Sandro, Zingarelli Andrea), astenuti 12 (dodici- Braghiroli Patrizia, Brizi Federico, Cecconi Marco Celestino, De Luca Thomas, Fatale Stefano, Ferranti Francesco Maria, Mascio Giuseppe, Melasecche Germini Enrico, Pasculli Federico, Pococacio Valentina, Todini Franco, Trenta Angelica), su 31 (trentuno) componenti presenti, come rilevato dal sistema di votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA

-di approvare il seguente emendamento: -al punto 2 del dispositivo della deliberazione al termine togliere il punto e virgola, inserire la virgola e aggiungere quanto segue "ferma restando la competenza del Consiglio Comunale per le attribuzioni del medesimo previste dal T.U.E.L., nonché l'obbligo per il Sindaco, Giunta e Dirigenti preposti di porre in essere ogni attività e/o provvedimento al fine di verificare preliminarmente il rispetto di tutte le normative applicabili per ogni atto da adottare, iniziativa da intraprendere, partecipazione ad organismi societari e conseguenti determinazioni e decisioni degli stessi, in attuazione della presente deliberazione e della deliberazione del Consiglio comunale n.65 del 20.03.2017."

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giuseppe Aronica

IL PRESIDENTE
Ing. Giuseppe Mascio

Il Presidente mette in votazione l'emendamento presentato dal Cons, Cavicchioli al punto n. 3 del dispositivo della deliberazione e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'emendamento al punto n. 3 del dispositivo della deliberazione, presentato in corso di seduta dal Cons. Cavicchioli;
Visto il parere di regolarità contabile espresso, in data 07/04/2017, dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie Dott. Francesco Saverio Vista "non necessita di parere contabile in quanto non influisce sugli aspetti finanziari";
Visto il parere di regolarità tecnica favorevole, espresso in data 7/04/2017 dal Dirigente del Progetto Speciale Direzionale Aziende e Patrimonio Ing. Maurizio Galli;

Con voti favorevoli 19 (diciannove – Bartolini Renato, Bencivenga Luigi, Burgo Pasqualino, Cavicchioli Andrea, Chiappini Faliero, Crisostomi Cristiano, Desantis Stefano, Di Girolamo Leopoldo, Filipponi Francesco, Lamanna Saverio, Masiello Valeria, Monti Jonathan, Narciso Fabio, Orsini Valdimiro, Pantella Alessandra, Pennoni Michele, Piccinini Sandro, Piermatti Sandro, Zingarelli Andrea), astenuti 12 (dodici- Braghiroli Patrizia, Brizi Federico, Cecconi Marco Celestino, De Luca Thomas, Fatale Stefano, Ferranti Francesco Maria, Mascio Giuseppe, Melasecche Germini Enrico, Pasculli Federico, Pococacio Valentina, Todini Franco, Trenta Angelica), su 31 (trentuno) componenti presenti , come rilevato dal sistema di votazione elettronica e dal Presidente proclamato

D E L I B E R A

-di approvare il seguente emendamento: -al punto 3 del dispositivo della deliberazione al termine togliere il punto e virgola, inserire la virgola e aggiungere quanto segue "ferma restando la competenza del Consiglio Comunale per le attribuzioni del medesimo previste dal T.U.E.L., nonché l'obbligo per il Sindaco, Giunta e Dirigenti preposti di porre in essere ogni attività e/o provvedimento al fine di verificare preliminarmente il rispetto di tutte le normative applicabili per ogni atto da adottare, iniziativa da intraprendere, partecipazione ad organismi societari e conseguenti determinazioni e decisioni degli stessi, in attuazione della presente deliberazione e della deliberazione del Consiglio comunale n.65 del 20.03.2017."

Il Presidente mette in votazione il punto "Modifica Statuto Farmacia Terni SrL", comprensivo degli emendamenti approvati e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la relazione del progetto speciale Direzionale Aziende e Patrimonio prot. n. 44211 del 31.03.2017;
Visto il parere di regolarità tecnica favorevole, espresso in data 31/03/2017 dal Dirigente del Progetto Speciale Direzionale Aziende e Patrimonio Ing. Maurizio Galli, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;
Visto il parere di regolarità contabile favorevole "per presa d'atto in quanto dalla presente deliberazione non discendono maggiori spese e/o entrate a carico del Bilancio dell'Ente", espresso, in data 03/04/2017, dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie Dott. Francesco Saverio Vista
Visto il Parere espresso dalla 3 Commissione consiliare;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 24/03/2017;
Visti gli emendamenti approvati, sopra riportati;
Visto il D.Lgs 175 del 19.08.2016 e s.m.i.;
Visto il decreto legge Milleproroghe n. 244/2016;
Visto il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
Vista la documentazione agli atti;

Con voti favorevoli 20 (venti – Bartolini Renato, Bencivenga Luigi, Burgo Pasqualino, Cavicchioli

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giuseppe Aronica

IL PRESIDENTE
Ing. Giuseppe Mascio

Andrea, Chiappini Faliero, Crisostomi Cristiano, Desantis Stefano, Di Girolamo Leopoldo, Filipponi Francesco, Lamanna Saverio, Mascio Giuseppe, Masiello Valeria, Monti Jonathan, Narciso Fabio, Orsini Valdimiro, Pantella Alessandra, Pennoni Michele, Piccinini Sandro, Piermatti Sandro, Zingarelli Andrea), contrari 6 (sei- Braghiroli Patrizia, De Luca Thomas, Melasecche Germini Enrico, Pasculli Federico, Pococacio Valentina, Trenta Angelica), astenuti 5 (cinque- Brizi Federico, Cecconi Marco Celestino, Fatale Stefano, Ferranti Francesco Maria, Todini Franco), su 31 (trentuno) componenti presenti, come rilevato dal sistema di votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA

1. di prendere atto delle valutazioni e considerazioni enunciate nella la relazione del progetto speciale Direzionale Aziende e Patrimonio prot. n.44211 del 31.03.2017, sopra riportata;
2. di approvare lo schema del nuovo Statuto di FarmaciaTerni SrL allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, in formato integrale corretto con versione definitiva (All. 1) e a sezioni contrapposte con evidenziati gli articoli del precedente Statuto oggetto di modifica (All. 2), dando al Sindaco o ad un suo delegato l'indirizzo di partecipare all'assemblea dei soci e votare l'approvazione del nuovo Statuto, conferendo anche la facoltà di integrarne e/o modificarne il testo qualora richiesto dal Notaio per il deposito al Registro delle Imprese, ferma restando la competenza del Consiglio Comunale per le attribuzioni del medesimo previste dal T.U.E.L., nonché l'obbligo per il Sindaco, Giunta e Dirigenti preposti di porre in essere ogni attività e/o provvedimento al fine di verificare preliminarmente il rispetto di tutte le normative applicabili per ogni atto da adottare, iniziativa da intraprendere, partecipazione ad organismi societari e conseguenti determinazioni e decisioni degli stessi, in attuazione della presente deliberazione e della deliberazione del Consiglio comunale n.65 del 20.03.2017.

3. di rinviare a successivi atti tutte le ulteriori modifiche dello Statuto al fine della trasformazione da SrL a SpA, subordinando la trasformazione all'esito positivo della gara a doppio oggetto, nonché l'approvazione di ulteriori atti indicati nella deliberazione di Consiglio comunale n. 65 del 20.03.2017 e di quanto ulteriormente previsto e necessario per avviare le procedure di gara, ferma restando la competenza del Consiglio Comunale per le attribuzioni del medesimo previste dal T.U.E.L., nonché l'obbligo per il Sindaco, Giunta e Dirigenti preposti di porre in essere ogni attività e/o provvedimento al fine di verificare preliminarmente il rispetto di tutte le normative applicabili per ogni atto da adottare, iniziativa da intraprendere, partecipazione ad organismi societari e conseguenti determinazioni e decisioni degli stessi, in attuazione della presente deliberazione e della deliberazione del Consiglio comunale n.65 del 20.03.2017. Non sarà consentita la cessione di quote minime prima della pubblicazione del bando finale.

Il Presidente pone poi in votazione l'immediata eseguibilità dell'atto in oggetto ai sensi dell'art. 134 - IV^ Comma del D. Lgs. n. 267/00 e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli 20 (venti – Bartolini Renato, Bencivenga Luigi, Burgo Pasqualino, Cavicchioli Andrea, Chiappini Faliero, Crisostomi Cristiano, Desantis Stefano, Di Girolamo Leopoldo, Filipponi Francesco, Lamanna Saverio, Mascio Giuseppe, Masiello Valeria, Monti Jonathan, Narciso Fabio, Orsini Valdimiro, Pantella Alessandra, Pennoni Michele, Piccinini Sandro, Piermatti Sandro, Zingarelli Andrea), contrari 6 (sei- Braghiroli Patrizia, De Luca Thomas, Melasecche Germini Enrico, Pasculli Federico, Pococacio Valentina, Trenta Angelica), astenuti 5 (cinque- Brizi

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giuseppe Aronica

IL PRESIDENTE
Ing. Giuseppe Mascio

Federico, Cecconi Marco Celestino, Fatale Stefano, Ferranti Francesco Maria, Todini Franco), su 31 (trentuno) componenti presenti, come rilevato dal sistema di votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

****

IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E' REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giuseppe Aronica

IL PRESIDENTE
Ing. Giuseppe Mascio

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0044211 del 31/03/2017 - Uscita
Impronta informatica: d25da1b3d8829bc37caf71ac7b9039980943189332f1b67f1e0dc495d11012a0
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

(ALL. 1)

Allegato alla Delibera
di CONSIGLIO COMUNALE
n° 102 del 07.4.2017

STATUTO "FARMACIATERNI S.R.L."

Art. I - Denominazione

1.1 È costituita una Società a responsabilità limitata denominata "FarmaciaTerni - S.r.l.".

Essa è istituita per trasformazione della precedente azienda speciale denominata" Afm – azienda speciale ".

La trasformazione decorre dal giorno di iscrizione all'Ufficio del Registro delle Imprese presso la locale Camera di Commercio ed è avvenuta utilizzando le procedure semplificate di cui all'art.115 D.Lgs. 267/2000 che stabiliscono la prosecuzione senza soluzione di continuità fra l'azienda speciale e la società

Art. 2 - Sede

2.1 La Società ha sede legale nel Comune di TERNI .

2.2 La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con semplice decisione dell'organo di Amministrazione che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle Imprese.

2.3 Potranno essere istituite o soppresse, in Italia, filiali, succursali, agenzie, uffici con deliberazione dell'organo di Amministrazione.

2.4 La decisione dell'organo di Amministrazione dovrà essere sottoposta alla ratifica da parte della prima assemblea dei soci.

2.5 Il domicilio dei soci, per i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro soci.

Art. 3 – Oggetto

3.1 La società ha per oggetto le seguenti attività che, sulla base di disciplinari di esecuzione del servizio definiti unilateralmente dai soci, svolge in regime di affidamento diretto:

a) l'esercizio delle farmacie comunali di cui è titolare il Comune di Terni;

b) il commercio al dettaglio, la distribuzione all'ingrosso, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 219/06 attraverso anche la gestione di un magazzino, di specialità medicinali, anche

- veterinarie, di prodotti galenici, di articoli sanitari, di profumeria e di erboristeria, di prodotti dietetici e di ogni altro bene che possa essere utilmente commerciato nell'ambito dell'attività delle farmacie e degli esercizi di prodotti sanitari;

c) la produzione su richiesta dei clienti di prodotti officinali, omeopatici, di altre specialità medicinali, di prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e di prodotti affini ed analoghi;

d) l'effettuazione di test diagnostici;

e) l'attuazione di iniziative quali l'informazione al pubblico ed ai fruitori della farmacia in merito al corretto uso dei farmaci e sull'educazione sanitaria Per lo svolgimento delle predette attività la Società può attuare altresì iniziative di progettazione, programmazione, promozione, ricerca, anche per conto di terzi, atte a favorire lo sviluppo dell'attività e qualora ciò si renda opportuno per un efficace ed economico svolgimento della stessa;

f) instaurare e sviluppare rapporti di collaborazione con lo Stato, con la Regione, la Provincia, gli altri enti pubblici e le università e può stipulare con essi accordi e convenzioni, nonché altre forme di cooperazione, sempreché incidenti nell'ambito territoriale della Città di Terni.

g) l'erogazione di servizi e prestazioni professionali ai cittadini come dai seguenti Decreti ministeriali e loro eventuali evoluzioni: DM 16/12/2010 Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10/03/2011; DM 16/12/2010 Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19/04/2011; DM 08/07/2011 Gazzetta Ufficiale n. 229 del 01/10/2011; detto "Farmacia dei servizi";

3.2 La Società potrà inoltre, in esecuzione del Disciplinare per la gestione del servizio farmaceutico del Comune di Terni sub-concedere a terzi la gestione di farmacie, di cui il Comune di Terni ne rimane titolare, regolando i rapporti con il sub-concedente attraverso la disciplina dell'affitto di azienda ed eventualmente in alternativa attivare anche la procedura di evidenza pubblica per la vendita della titolarità della singola farmacia, che spetta al Comune di Terni, con annessa azienda di proprietà della società.-

3.3 Per lo svolgimento delle predette attività la società può attuare altresì iniziative di progettazione, programmazione, promozione, ricerca, anche per conto di terzi, atte a favorire lo sviluppo dell'attività e qualora ciò si renda opportuno per un efficace ed economico svolgimento della stessa.

La società potrà, in via secondaria e occasionale compiere tutte le operazioni commerciali industriali e finanziarie mobiliari e immobiliari che saranno ritenute necessarie o utili o comunque opportune per l'attuazione "dell'oggetto sociale";

Art.4 - Durata

4.1 La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Art. 5 - Capitale

5.1 Il capitale sociale iniziale è fissato in Euro 323.658,71 (euro trecentoventitremilaseicentocinquantotto virgola settantuno) ed è diviso in quote ai sensi di legge, ed è stato determinato ai sensi dell'art. 115 comma 1 D. Lgs 267/00 in misura pari al fondo di dotazione relativo dell'Azienda Speciale risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio al 31/12/2014, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del 15/06/2015 n. 277.

5.2 Concorrono a formare la quota di capitale pubblico le partecipazioni possedute da enti pubblici locali e loro società totalmente partecipate dagli stessi (in appresso "Soci pubblici" o "Socio pubblico").

5.3 Le partecipazioni che non spettano ai Soci pubblici sono di proprietà di un socio privato (in appresso "Socio privato").

5.4 Il capitale può essere aumentato con deliberazione dall'assemblea, anche con conferimenti di beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi e comunque di ogni elemento suscettibile di valutazione economica.

Art. 6 - Variazioni del capitale

6.1 Il capitale sociale può essere aumentato, con conferimenti in denaro e in natura, con deliberazione dell'assemblea dei soci, la quale può altresì delegare all'organo amministrativo i poteri necessari per realizzare l'aumento, determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

6.2 La decisione di aumentare il capitale non può essere attuata fino a quando non siano stati integralmente eseguiti i conferimenti.

6.3 Sull'aumento di capitale con conferimento in denaro i soci hanno un diritto di opzione in proporzione alle loro quote di partecipazione, da esercitare entro il termine, indicato dalla decisione dei soci, comunque non inferiore a giorni trenta dal momento in cui viene comunicato ai soci che l'aumento di capitale può essere sottoscritto.

6.4 Ai soci che hanno esercitato il diritto di opzione spetta il diritto di prelazione sull'aumento di capitale non optato. L'esercizio della prelazione deve avvenire contestualmente a quello di opzione.

6.5 Il diritto di opzione può essere escluso o limitato purché la deliberazione di aumento del capitale sia adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Ai soci dissenzienti spetta il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 C.C.

6.6 Le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, anche con offerte di quote ai terzi che rispondono ai requisiti di cui all'art. 5.2, devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni della esclusione o limitazione ovvero, se l'esclusione deriva da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione.

6.7 L'esclusione del diritto di opzione non è consentita nell'ipotesi di aumento del capitale sociale resosi necessario a seguito di una sua diminuzione per perdite e per il ripianamento delle perdite eccedenti il capitale.

Art. 7 — Recesso

7.1 Il diritto di recesso spetta unicamente:

a) nei casi stabiliti dall'articolo 10 del presente statuto;

b) ai soci che non hanno concorso al cambiamento dell'oggetto o del tipo di Società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca della liquidazione, alla eliminazione di cause di recesso previste dallo statuto, al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto previsto dallo statuto o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ex art.2468 quarto comma C.C.;

7.2 Qualora la Società revochi la deliberazione che legittima il recesso ovvero deliberi lo scioglimento, lo stesso non può più essere esercitato e, se già esercitato, perde efficacia.

7.3 Il diritto di recesso può essere esercitato solamente per l'intera partecipazione posseduta.

7.4 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata del socio intervenuto inviata alla Società entro tre giorni dalla chiusura dell'assemblea che ha assunto la deliberazione che legittima il recesso ovvero, mediante lettera raccomandata del socio non intervenuto inviata alla Società entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione che legittima il recesso ovvero dalla conoscenza da parte del socio del fatto che legittima il recesso, quando questo sia diverso da una decisione soggetta ad iscrizione nel Registro delle Imprese; nella lettera devono essere indicati le generalità del socio recedente, il domicilio per le comunicazioni inerenti il procedimento e l'importo della quota posseduta per cui il recesso viene esercitato.

7.5 I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al valore di mercato del patrimonio netto della Società al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo su tale valore, la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il 1° comma dell'articolo 1349 Codice Civile.

7.6 Il rimborso della partecipazione deve avvenire entro 180 (centottanta) giorni dalla data di comunicazione alla Società della volontà di esercitare il diritto di recesso; esso può avvenire anche mediante acquisto della partecipazione da parte degli altri soci, proporzionalmente alle rispettive partecipazioni, oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

7.7 Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 del Codice Civile e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione, la Società viene posta in liquidazione.

Art. 8. Versamenti e finanziamenti dei soci

8.1 I soci, su richiesta dell'organo amministrativo, possono, aderendo alla richiesta, effettuare a favore della Società finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

8.2 In caso di versamenti in conto futuro aumento di capitale, le relative somme possono essere utilizzate a diretto aumento di capitale sociale ovvero per la copertura di eventuali perdite, previa decisione dei soci.

Art. 9 - Quote

9.1 Le quote conferiscono ai loro possessori i diritti sociali in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale.

9.2 Nel caso di comproprietà di una partecipazione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, individuato per iscritto.

9.3 Il possesso anche di una sola quota comporta l'adesione al presente statuto ed alle deliberazioni dell'assemblea dei soci, prese in conformità alla legge e allo statuto, salvo il diritto di recesso disciplinato dallo statuto stesso.

9.4 Non è consentito porre in essere alcun negozio che possa determinare, direttamente o indirettamente, il trasferimento dei diritti di voto relativi alle quote di partecipazione, nè costituire pegni o usufrutti sulle stesse e comunque le quote dovranno essere libere da ogni vincolo, gravame o diritto di terzi, che limiti l'esercizio del diritto di voto o la piena disponibilità delle stesse.

Art. I0 - Trasferimento delle partecipazioni - clausola di gradimento

10.1 Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi e secondo le disposizioni dello statuto.

10.2 Il socio che intenda trasferire per atto tra vivi, in tutto o in parte, le proprie quote di partecipazione deve inviare all'organo amministrativo e agli altri soci, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla sede della Società ed al domicilio dei soci come risultante dal libro soci, comunicazione che indichi la quota di partecipazione che si intende trasferire, il corrispettivo concordato o l'equivalente in denaro, le generalità del cessionario e, ove questo sia una Società, le generalità del titolare delle quote finali di controllo, nonché ogni altra condizione o pattuizione relativa ai trasferimento ipotizzato, dando prova dell'esistenza e provenienza dell'offerta del terzo. Nella espressione "trasferimento per atto tra vivi di quote di partecipazione" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi: vendita, donazione, permuta, conferimento in Società, vendita in blocco, ecc.), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali sulle quote della Società. Agli altri soci spetta un diritto di prelazione da esercitarsi, da parte di ciascuno, in proporzione alla quota di capitale rispettivamente posseduta. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, ciascun socio deve comunicare all'organo amministrativo ed al socio alienante, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla sede della Società ed al domicilio del socio quale risultante dal libro soci, se intende esercitare il diritto di prelazione ad asso spettante. Il socio cha abbia dichiarato di voler esercitare il proprio diritto di prelazione è tenuto altresì, pro-quota, all'acquisto della quota di partecipazione e dei diritti sulle medesime, per i quali gli altri soci non abbiano esercitato la prelazione. Nel successivo termine di trenta giorni, il socio alienante, sulla base delle comunicazioni pervenutegli, comunica all'organo amministrativo ad ai soci che hanno esercitato la prelazione, per lettera raccomandata coma sopra previsto, il valore nominale delle quote e dei diritti che cederà a ciascuno.

10.3 Qualora il diritto di prelazione non venga esercitato, il cessionario non socio deve essere di gradimento dell'assemblea dei soci. A tal fine il socio che intende trasferire la propria quota chiede all'organo amministrativo la convocazione dell'assemblea entro 30 giorni. Se

l'assemblea non si riunisce nel termine o non delibera, il gradimento si intende concesso. Viceversa il rifiuto del gradimento deve essere tempestivo, esplicito e motivato per qualsiasi circostanza. Il rifiuto del gradimento non motivato a norma del comma precedente attribuisce al socio che ha manifestato intenzione di vendita il diritto di recesso alle condizioni previste dall'art.7 che precede, fatta accezione il caso in cui l'assemblea dei soci individui, a parità di condizioni di trasferimento, un altro cessionario di proprio gradimento.

10.4 Non spetta il diritto di prelazione e di gradimento per i trasferimenti di quote, così come definiti al precedente articolo 10.3, fatti dal socio a Società dallo stesso partecipate — direttamente o indirettamente — il cui capitale sia interamente detenuto da enti pubblici e con capitale incedibile per legge o per statuto.

10.5 In caso di trasferimento di quota in violazione di quanto previsto dal presente articolo, l'acquirente non ha diritto di essere iscritto nel libro dei soci e non è legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali.

Art. 11 - Decisioni dei soci: competenze e diritti particolari

11.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge a dal presente statuto. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le seguenti materie:

a) approvazione del bilancio e destinazione del risultato d'esercizio;

b) nomina dell'organo amministrativo;

c) nomina dall'organo di controllo e/o di revisione e determinazione dei relativi poteri, competenze e compensi, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti;

d) determinazione dell'eventuale compenso spettante agli amministratori;

e) modifiche dello statuto;

f) decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, determinando nello statuto una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

g) approvazione del Bilancio di previsione e del Piano Triennale:

h) acquisizione e cessione di partecipazioni in Società ed enti, non previsti nel Bilancio di previsione;

i) autorizzazione — all'organo amministrativo — al compimento di operazioni di investimento, di natura straordinaria, non previste nel Bilancio di previsione, per importi superiori ad Euro 150.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero)

l) autorizzazione — all'organo amministrativo — al compimento di operazioni di finanziamento passivo, di natura straordinaria, non previste nel Bilancio di previsione, per importi superiori ad Euro 150.000,00 (dueceontocinquantamila virgola zero zero)

m) autorizzazione — all'organo amministrativo — alla vendita o all'affitto dell'azienda o di rami d'azienda, anche in attuazione del Disciplinare per la gestione del servizio farmaceutico del Comune di Terni – Contratto di Servizio farmaceutico del Comune di Terni, come previsto all'art. 3, comma secondo, che precede;

n) autorizzazione — all'organo amministrativo — alla compravendita di immobili o al compimento di atti di disposizione di diritti reali su immobili;

o) autorizzazione — all'organo amministrativo — alla locazione a terzi di tutte o parte delle proprietà immobiliari, non prevista nel Bilancio preventivo e Piano triennale;

p) autorizzazione — all'organo amministrativo — alla sottoscrizione di nuovi contratti di servizio con gli enti pubblici partecipanti o affidanti.

11.2 I soci deliberano su tutte le scelte strategiche e le politiche aziendali, rappresentate nel Bilancio di previsione e nel Piano Triennale.

11.3 I soci decidono inoltre sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

11.4 Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, tranne nei casi previsti dal comma seguente.

11.5 Ai sensi dell'art. 2468 del codice civile ai singoli soci, disgiuntamente fra loro in ragione dei servizi da ciascuno di essi affidati alla Società, vengono riconosciuti i seguenti diritti particolari riguardanti l'amministrazione della Società:

a) decisione in ordine all'attivazione di indagini di "*customer satisfaction*" sui servizi erogati dalla Società sul territorio di competenza del socio, in conformità con quanto previsto nei Disciplinari di esecuzione del servizio.

b) decisione sulla individuazione del sistema di monitoraggio della qualità sui servizi erogati dalla Società sul territorio di competenza del socio;

c) decisione sulle caratteristiche delle "carte dei servizi" da allegare ai disciplinari dei servizi erogati dalla Società sul territorio di competenza del socio.

Art.12 — Assemblea dei soci convocazione

12.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede legale, ovvero in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio della Provincia di Terni.

12.2 In caso di impossibilità dell'Organo amministrativo o di sua inattività, l'assemblea può essere convocata anche da un socio.

12.3 L'assemblea viene convocata mediante avviso inviato ai soci, al rispettivo domicilio risultante dal Registro Imprese, con lettera raccomandata con avviso di ritorno almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, ovvero con qualsiasi altro mezzo che ne garantisca l'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

12.4 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

12.5 Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

12.6 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e l'Organo amministrativo e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Art. 13 — Assemblea dei soci intervento in assemblea

13.1 Hanno diritto di intervento all'assemblea i soci risultanti dal Registro Imprese.

13.2 Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

13.3 Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, nella quale devono essere contenuti poteri ed obblighi del rappresentante, da altro soggetto, anche non socio, che non sia dipendente, o amministratore o sindaco della Società.

13.4 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito ai presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. l4 — Presidenza e verbalizzazione

14.1 L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, ovvero da persona designata dagli intervenuti.

14.2 L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e sceglie, se lo ritiene opportuno, due scrutatori tra i soci.

14.3 Le deliberazioni dell'assemblea risultano da processo verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Il verbale deve essere iscritto senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

14.4 Nei casi di legge, ed inoltre quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

Art.15 — Decisioni dei soci - quorum

15.1 Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea dei soci è regolarmente costituita con la presenza tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale presente.

Art.16 - Amministrazione della Società

16.1 La Società è amministrata da un Amministratore Unico.

L' Amministratore è nominato dall'assemblea dei soci, dura in carica fino ad un massimo di tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'amministratore unico riunisce in sé tutti i poteri, le attribuzioni e le facoltà dell'Organo amministrativo, così come previste per legge e dal presente statuto.

16.2 L'elezione dell'organo amministrativo avviene a scrutinio palese.

16.3 L'amministrazione della Società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.

16.4 L'Amministratore deve essere di indiscussa probità ed essere scelto fra persone che abbiano provata competenza professionale, per studi compiuti e/o funzioni dirigenziali e/o incarichi professionali svolti.

16.5 L'Amministratore è tenuto ad osservare il divieto di concorrenza stabilito dall'art. 2390 c.c., fatto salvo espressa autorizzazione dell'assemblea dei soci.

16.6 L'organo amministrativo ha i poteri per l'amministrazione della Società, nei limiti previsti dal presente statuto all'art. 11 che precede, i cui atti ivi indicati potranno essere compiuti dall'organo amministrativo solamente previa autorizzazione risultante da decisione dei soci.

16.7 L'organo amministrativo può nominare uno o più Dirigenti, determinandone i poteri, anche di rappresentanza tramite procura speciale o generale, e stabilendo eventualmente un apposito compenso.

Art. 17 — Funzionamento dell'Organo amministrativo

17.1 L'Amministratore Unico dovrà far risultare le proprie deliberazioni da specifici verbali scritti.

17.2 In caso di dimissioni dell'Amministratore Unico o di cessazione dall'incarico per altre cause, spetta al Presidente del Collegio sindacale di convocare senza indugio l'assemblea perché provveda alla nomina di altro amministratore.

17.4 L'Amministratore Unico convoca le sedute dell'Organo amministrativo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori.

17.5 La convocazione avviene mediante avviso spedito ai sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dall'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

17.6 Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora dalla riunione, nonché l'ordine del giorno.

17.7 L'Organo amministrativo si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché nel territorio della Regione Umbria.

17.8 Le adunanze dell'Organo amministrativo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando ad esse intervengono tutti i sindaci effettivi, se nominati.

17.9 Le riunioni dell'Organo amministrativo si possono svolgere anche per audio/videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

17.10 L'Organo amministrativo è in ogni caso validamente riunito e comunque in grado di formare le proprie deliberazioni quando siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i membri dell'organo di controllo, ove nominati.

17.11 L'Amministratore Unico nomina, in occasione di ogni riunione, un segretario, anche estraneo al consiglio stesso.

Art. 18 - Rappresentanza legale

18.1 La rappresentanza legale della Società spetta all'Amministratore unico.

18.2 La rappresentanza legale della Società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. l9 - Compensi degli amministratori

19.1 All'Amministratore unico spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

19.2 L'assemblea dei soci può inoltre attribuire:

a) un compenso all'amministratore unico;

19.3 Il compenso spettante all' amministratore deve essere determinato entro i limiti previsti dalle disposizioni vigenti applicabili.

Art. 20 – Collegio sindacale

20.1 Il Collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e due sindaci supplenti in possesso dei requisiti di legge.

20.2 I Sindaci restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

20.3 I Sindaci e il Presidente del Collegio sindacale sono nominati dall'Assemblea che determina il compenso spettante.

20.4 Compete al Collegio sindacale anche il controllo contabile.

Art. 21 - Bilancio di previsione e Piano Triennale

21.1 La Società redige un bilancio di previsione dell'esercizio successivo, contenente le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte e agli obiettivi suddetti:

a) le linee di sviluppo delle diverse attività;

b) il programma degli investimenti con l'indicazione, per ciascuno dei servizi svolti e per ciascuno dei territori in cui essi vengono svolti, della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;

c) la previsione del risultato economico, rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art.2425 C.C.;

d) il prospetto di previsione finanziaria, redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità.

Le scelte e gli obiettivi indicati nel Bilancio di previsione rappresentano la declinazione di quelli indicati dall'ente locale controllante o controllanti ai sensi del combinato disposto dell'art. 147 quater e 170 comma 6 del D.lgs 18/08/2000 n. 267.

21.2 La società redige un Piano triennale aggiornato annualmente in occasione dell'aggiornamento del Bilancio di previsione.

Il Piano Triennale è redatto in coerenza con il Bilancio di previsione ha durata triennale. Esso è articolato per singoli programmi e ove possibile per progetti mettendo in evidenza gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento.

Il Piano triennale comprende inoltre distintamente per esercizio le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione. Esso si basa su valori monetari costanti riferiti al primo esercizio: è scorrevole ed è annualmente aggiornato in relazione al programma annuale, nonché alle variazioni dei valori monetari conseguenti al prevedibile tasso di inflazione.

21.3 Il bilancio di previsione ed il Piano triennale sono predisposti dall'organo amministrativo entro il 31 ottobre di ciascun anno e sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il 31 dicembre, contiene in allegato la relazione illustrativa di commento dell'organo amministrativo.

21.4 Il primo bilancio di previsione della Società verrà predisposto con riferimento all'esercizio 2016.

21.5 A consuntivo, in sede di approvazione del bilancio d'esercizio, l'organo amministrativo illustra all'assemblea dei soci le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto nel bilancio di previsione illustrando e motivando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto ivi previsto.

21.6 L'organo amministrativo che si trovi nella impossibilità di rispettare gli indirizzi approvati con il Bilancio di previsione adotta apposita motivata determinazione da inviare al socio, unitamente alla proprie deduzioni o proposte.

Art. 22 — Relazioni Periodiche

22.1 L'organo amministrativo redige semestralmente, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sull'andamento della gestione dell'esercizio in corso, unitamente al conto economico consuntivo dei primi sei mesi dell'anno.

22.2 La relazione semestrale viene trasmessa ai soci accompagnate da un previsione di chiusura del conto economico dell'esercizio.

22.3 L'organo amministrativo redige relazioni trimestrali da trasmettere ai comuni soci nella quali vengono illustrate la pianificazione dell'attività e lo stato di attuazione degli obiettivi indicati nel Bilancio di previsione, i relativi scostamenti e la illustrazione della corrente situazione gestionale e patrimoniale ed il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

Art. 23 - Esercizi sociali, bilancio e utili

23.1 Gli esercizi sociali decorrono dal 1 gennaio e si chiudono il 31 dicembre.

23.2 Il bilancio deve essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere presentato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.

23.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:

a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) il residuo conformemente alle decisioni assunte dall'assemblea dei soci.

Art. 24 - Trasmissione degli atti ai soci

24.1 L'organo amministrativo è tenuto ad inviare, nei tempi indicati dal presente statuto, ai soci il bilancio di previsione le relazioni semestrali previste dal presente statuto, nonché il bilancio d'esercizio, composto dai documenti previsti dalla legge e dal presente statuto e le deliberazioni dell'assemblea dei soci.

24.2 L'Organo amministrativo ha il dovere di collaborare con gli uffici dei soci affidatari del servizio farmaceutico fornendo informazioni e se richiesto relazioni scritte.

24.3 Su richiesta dei soci l'organo amministrativo deve produrre agli stessi apposita relazione sulla gestione dei servizi ad essi resi — direttamente e/o indirettamente — dalla Società.

Art. 25 - Controllo da parte dei soci.

25.1 Per la gestione in regime di affidamento diretto di servizi per i soci, la Società è soggetto gerarchicamente subordinato ai medesimi, quindi assoggettato ad un controllo funzionale, gestionale e finanziario analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi, che si esplica attraverso la conformazione delle attività di programmazione, gestione e rendicontazione, con le seguenti forme e modalità:

a) mediante le forme di controllo disciplinate dal presente statuto e precisamente:

a.1 con riferimento al controllo sull'andamento economico gestionale:

a.1.1 controllo preventivo: ai sensi dell'art. 21 viene predisposto dall'organo amministrativo ed approvato dai soci enti locali il Bilancio di Previsione ed il Piano triennale;

a.1.2 controllo concomitante: ai sensi dell'art. 22 vengono predisposte relazioni periodiche;

a.1.3 controllo consuntivo: ai sensi dell'art. 23 attraverso l'approvazione del bilancio consuntivo.

a.2 con riferimento al controllo sulla qualità dell'amministrazione:

a.2.1 ai sensi dell'art. 11 che prevede la limitazione dei poteri di gestione dell'organo amministrativo con espansione dei poteri in capo ai soci che divengono di natura di indirizzo strategico dell'organo amministrativo per le attività più rilevanti che devono essere approvate nel bilancio di previsione.

- ai sensi dell'art. 11 comma 5 che riserva potere autonomo al socio ente locale in talune decisioni che riguardano la gestione del proprio servizio;

a.2.2 ai sensi del presente comma che impone l'adozione dei modelli organizzativi della legge 231/2001, della legge 190/2012 e delle procedure di trasparenza ex D.lgs 33/ 2013, nonché l'adozione del regolamento per il reclutamento del personale ex art. 18 del D.L. 112/2008 ed il rispetto delle procedure previste dal d.lgs. n. 163/2006 per la scelta del contraente nei contratti passivi di appalto;

a.3 con riferimento ai poteri ispettivi:

- ai sensi dell'art. 24 sull'obbligo dell'organo amministrativo di trasmettere al socio ente locale i dati e le informazioni ivi previste;

- ai sensi dell'art. 24 sull'obbligo dell'organo amministrativo di relazionare al socio ente locale;

a.4 con riferimento alla dipendenza della Società dagli enti locali soci in materia di strategia e politiche aziendali:

a.4.1 ai sensi dell'art. 11 le decisioni di natura generale relativamente agli indirizzi strategici che competono ai soci enti locali;

a.4.2 ai sensi dell'art. 23 il bilancio di previsione declina gli indirizzi dei soci enti locali ai sensi del combinato disposto dell'art. 147 quater e 170 comma 6 del D.lgs 267/2000

b) mediante la definizione da parte degli enti soci ai sensi di quanto previsto all'articolo 3 di disciplinari per lo svolgimento del servizio che, nel rispetto delle discipline di settore, delle norme degli statuti comunali e del presente statuto, prevedano la regolamentazione dei servizi affidati direttamente alla Società dai soci, definendo le modalità di vigilanza e di controllo sui servizi e sulla gestione.

Art. 26 - Scioglimento e liquidazione

26.1 In caso di scioglimento della Società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri ed i compensi.

Art. 27 - Norme di rinvio

27.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto o dell'atto costitutivo, valgono le norme del codice civile.

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0044211 del 31/03/2017 - Uscita
Impronta informatica: dc3542b4e9acea087a9cfb09c6cff51146a5c3361f76b6af4532651ff824b8b3
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

(ALL. 2)

STATUTO "FARMACIATERNI S.R.L."

STATUTO ATTUALE	STATUTO PROPOSTO
Art. 1 - Denominazione 1.1 È costituita una Società a responsabilità limitata denominata "FarmaciaTerni - S.r.l.". Essa è istituita per trasformazione della precedente azienda speciale denominata" Afm – azienda speciale ". La trasformazione decorre dal giorno di iscrizione all'Ufficio del Registro delle Imprese presso la locale Camera di Commercio ed è avvenuta utilizzando le procedure semplificate di cui all'art.115 D.Lgs. 267/2000 che stabiliscono la prosecuzione senza soluzione di continuità fra l'azienda speciale e la società	**Art. 1 – Denominazione** Idem
Art. 2 - Sede 2.1 La Società ha sede legale nel Comune di TERNI . 2.2 La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con semplice decisione dell'organo di Amministrazione che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle Imprese. 2.3 La decisione dell'organo di Amministrazione dovrà essere sottoposta alla ratifica da parte della prima assemblea dei soci. 2.4 Il domicilio dei soci, per i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro soci.	**Art. 2 – Sede** Idem
Art. 3 - Oggetto 3.1 La società ha per oggetto le seguenti attività che, sulla base di disciplinari di esecuzione del servizio definiti unilateralmente dagli enti locali soci, svolge in regime di affidamento diretto: a) l'esercizio delle farmacie comunali di cui è titolare il Comune di Terni; b) il commercio al dettaglio, la distribuzione all'ingrosso, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 219/06 attraverso anche la gestione di un magazzino, di specialità medicinali, anche veterinarie, di prodotti galenici, di articoli sanitari, di profumeria e di erboristeria, di prodotti dietetici e di ogni altro bene che possa essere utilmente commerciato nell'ambito dell'attività delle farmacie e degli esercizi di prodotti sanitari; c) la produzione su richiesta dei clienti di prodotti officinali, omeopatici, di altre specialità medicinali, di prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e di prodotti affini ed analoghi; d) l'effettuazione di test diagnostici; e) l'attuazione di iniziative quali l'informazione al pubblico ed ai fruitori della farmacia in merito al corretto uso dei farmaci e	**Art. 3 - Oggetto** 3.1 La società ha per oggetto le seguenti attività che, sulla base di disciplinari di esecuzione del servizio definiti unilateralmente dai soci, svolge in regime di affidamento diretto: a) l'esercizio delle farmacie comunali di cui è titolare il Comune di Terni; b) il commercio al dettaglio, la distribuzione all'ingrosso, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 219/06 attraverso anche la gestione di un magazzino, di specialità medicinali, anche veterinarie, di prodotti galenici, di articoli sanitari, di profumeria e di erboristeria, di prodotti dietetici e di ogni altro bene che possa essere utilmente commerciato nell'ambito dell'attività delle farmacie e degli esercizi di prodotti sanitari; c) la produzione su richiesta dei clienti di prodotti officinali, omeopatici, di altre specialità medicinali, di prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e di prodotti affini ed analoghi; d) l'effettuazione di test diagnostici; e) l'attuazione di iniziative quali l'informazione al pubblico ed ai fruitori della farmacia in merito al corretto uso dei farmaci e

sull'educazione sanitaria Per lo svolgimento delle predette attività la Società può attuare altresì iniziative di progettazione, programmazione, promozione, ricerca, anche per conto di terzi, atte a favorire lo sviluppo dell'attività e qualora ciò si renda opportuno per un efficace ed economico svolgimento della stessa; f) instaurare e sviluppare rapporti di collaborazione con lo Stato, con la Regione, la Provincia, gli altri enti pubblici e le università e può stipulare con essi accordi e convenzioni, nonché altre forme di cooperazione, sempreché incidenti nell'ambito territoriale della Città di Terni. g) l'erogazione di servizi e prestazioni professionali ai cittadini come dai seguenti Decreti ministeriali e loro eventuali evoluzioni: DM 16/12/2010 Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10/03/2011; DM 16/12/2010 Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19/04/2011; DM 08/07/2011 Gazzetta Ufficiale n. 229 del 01/10/2011; detto "Farmacia dei servizi"; 3.2 La Società potrà inoltre, in esecuzione del Disciplinare per la gestione del servizio farmaceutico del Comune di Terni sub-concedere a terzi la gestione di farmacie, di cui il Comune di Terni ne rimane titolare, regolando i rapporti con il sub-concedente attraverso la disciplina dell'affitto di azienda ed eventualmente in alternativa attivare anche la procedura di evidenza pubblica per la vendita della titolarità della singola farmacia, che spetta al Comune di Terni, con annessa azienda di proprietà della società. 3.3 Per lo svolgimento delle predette attività la società può attuare altresì iniziative di progettazione, programmazione, promozione, ricerca, anche per conto di terzi, atte a favorire lo sviluppo dell'attività e qualora ciò si renda opportuno per un efficace ed economico svolgimento della stessa. La società potrà, in via secondaria e occasionale compiere tutte le operazioni commerciali industriali e finanziarie mobiliari e immobiliari che saranno ritenute necessarie o utili o comunque opportune per l'attuazione "dell'oggetto sociale";	sull'educazione sanitaria Per lo svolgimento delle predette attività la Società può attuare altresì iniziative di progettazione, programmazione, promozione, ricerca, anche per conto di terzi, atte a favorire lo sviluppo dell'attività e qualora ciò si renda opportuno per un efficace ed economico svolgimento della stessa; f) instaurare e sviluppare rapporti di collaborazione con lo Stato, con la Regione, la Provincia, gli altri enti pubblici e le università e può stipulare con essi accordi e convenzioni, nonché altre forme di cooperazione, sempreché incidenti nell'ambito territoriale della Città di Terni. g) l'erogazione di servizi e prestazioni professionali ai cittadini come dai seguenti Decreti ministeriali e loro eventuali evoluzioni: DM 16/12/2010 Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10/03/2011; DM 16/12/2010 Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19/04/2011; DM 08/07/2011 Gazzetta Ufficiale n. 229 del 01/10/2011; detto "Farmacia dei servizi"; 3.2 La Società potrà inoltre, in esecuzione del Disciplinare per la gestione del servizio farmaceutico del Comune di Terni sub-concedere a terzi la gestione di farmacie, di cui il Comune di Terni ne rimane titolare, regolando i rapporti con il sub-concedente attraverso la disciplina dell'affitto di azienda ed eventualmente in alternativa attivare anche la procedura di evidenza pubblica per la vendita della titolarità della singola farmacia, che spetta al Comune di Terni, con annessa azienda di proprietà della società. 3.3 Per lo svolgimento delle predette attività la società può attuare altresì iniziative di progettazione, programmazione, promozione, ricerca, anche per conto di terzi, atte a favorire lo sviluppo dell'attività e qualora ciò si renda opportuno per un efficace ed economico svolgimento della stessa. La società potrà, in via secondaria e occasionale compiere tutte le operazioni commerciali industriali e finanziarie mobiliari e immobiliari che saranno ritenute necessarie o utili o comunque opportune per l'attuazione "dell'oggetto sociale";
Art.4 - Durata 4.1 La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.	**Art.4 - Durata** Idem
Art. 5 - Capitale 5.1 Il capitale sociale iniziale è fissato in Euro 323.658,71 (euro trecentoventitremilaseicentocinquantotto virgola settantuno) ed è diviso in quote ai sensi di legge, ed è stato determinato ai sensi dell'art. 115 comma 1 D. Lgs 267/00 in misura pari al fondo di dotazione relativo dell'Azienda Speciale risultante dall'ultimo	**Art. 5 - Capitale** 5.1 Il capitale sociale iniziale è fissato in Euro 323.658,71 (euro trecentoventitremilaseicentocinquantotto virgola settantuno) ed è diviso in quote ai sensi di legge, ed è stato determinato ai sensi dell'art. 115 comma 1 D. Lgs 267/00 in misura pari al fondo di dotazione relativo dell'Azienda Speciale risultante dall'ultimo

bilancio d'esercizio al 31/12/2014, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del 15/06/2015 n. 277 del 15.06.2015 5.2 Tutte le quote di partecipazione devono rimanere in proprietà di enti pubblici locali. Ai fini del presente statuto sono considerati enti pubblici anche le Società a totale partecipazione — diretta o indiretta — di enti pubblici il cui capitale sia incedibile per disposizione di legge o di statuto. E' da considerarsi inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di quote di partecipazione idoneo a far venir meno la totale partecipazione pubblica al capitale sociale, ed è fatto divieto di iscrizione nel libro dei soci di ogni trasferimento di quote di partecipazione effettuato in violazione della previsione di cui sopra. 5.3 Il capitale può essere aumentato con deliberazione dall'assemblea, anche con conferimenti di beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi e comunque di ogni elemento suscettibile di valutazione economica.	bilancio d'esercizio al 31/12/2014, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del 15/06/2015 n. 277. 5.2 Concorrono a formare la quota di capitale pubblico le partecipazioni possedute da enti pubblici locali e loro società totalmente partecipate dagli stessi (in appresso "Soci pubblici" o "Socio pubblico". 5.3 Le partecipazioni che non spettano ai Soci pubblici sono di proprietà di un socio privato (in appresso "Socio privato"). 5.4 Il capitale può essere aumentato con deliberazione dall'assemblea, anche con conferimenti di beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi e comunque di ogni elemento suscettibile di valutazione economica.
Art. 6 - Variazioni del capitale 6.1 Il capitale sociale può essere aumentato, con conferimenti in denaro e in natura, con deliberazione dell'assemblea dei soci, la quale può altresì delegare all'organo amministrativo i poteri necessari per realizzare l'aumento, determinandone i limiti e le modalità di esercizio. 6.2 La decisione di aumentare il capitale non può essere attuata fino a quando non siano stati integralmente eseguiti i conferimenti. 6.3 Sull'aumento di capitale con conferimento in denaro i soci hanno un diritto di opzione in proporzione alle loro quote di partecipazione, da esercitare entro il termine, indicato dalla decisione dei soci, comunque non inferiore a giorni trenta dal momento in cui viene comunicato ai soci che l'aumento di capitale può essere sottoscritto. 6.4 Ai soci che hanno esercitato il diritto di opzione spetta il diritto di prelazione sull'aumento di capitale non optato. L'esercizio della prelazione deve avvenire contestualmente a quello di opzione. 6.5 Il diritto di opzione può essere escluso o limitato purché la deliberazione di aumento del capitale sia adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Ai soci dissenzienti spetta il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 C.C. 6.6 Le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, anche con offerte di quote ai terzi che rispondono ai requisiti di cui all'art. 5.2, devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni della esclusione o limitazione ovvero, se l'esclusione deriva da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del	**Art. 6 - Variazioni del capitale** Idem

prezzo di emissione. 6.7 L'esclusione del diritto di opzione non è consentita nell'ipotesi di aumento del capitale sociale resosi necessario a seguito di una sua diminuzione per perdite e per il ripianamento delle perdite eccedenti il capitale.	
Art. 7 — Recesso 7.1 Il diritto di recesso spetta unicamente: a) nei casi stabiliti dall'articolo 10 del presente statuto; b) ai soci che non hanno concorso al cambiamento dell'oggetto o del tipo di Società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca della liquidazione, alla eliminazione di cause di recesso previste dallo statuto, al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto previsto dallo statuto o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ex art.2468 quarto comma C.C.; 7.2 Qualora la Società revochi la deliberazione che legittima il recesso ovvero deliberi lo scioglimento, lo stesso non può più essere esercitato e, se già esercitato, perde efficacia. 7.3 Il diritto di recesso può essere esercitato solamente per l'intera partecipazione posseduta. 7.4 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata del socio intervenuto inviata alla Società entro tre giorni dalla chiusura dell'assemblea che ha assunto la deliberazione che legittima il recesso ovvero, mediante lettera raccomandata del socio non intervenuto inviata alla Società entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione che legittima il recesso ovvero dalla conoscenza da parte del socio del fatto che legittima il recesso, quando questo sia diverso da una decisione soggetta ad iscrizione nel Registro delle Imprese; nella lettera devono essere indicati le generalità del socio recedente, il domicilio per le comunicazioni inerenti il procedimento e l'importo della quota posseduta per cui il recesso viene esercitato. 7.5 I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al valore di mercato del patrimonio netto della Società al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo su tale valore, la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il 10 comma dell'articolo 1349 Codice Civile. 7.6 Il rimborso della partecipazione deve avvenire entro 180 (centottanta) giorni dalla data di comunicazione alla Società della volontà di esercitare il diritto di recesso; esso può avvenire anche mediante acquisto della partecipazione da parte degli altri soci, proporzionalmente alle	**Art. 7 — Recesso** Idem

rispettive partecipazioni, oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. 7.7 Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 del Codice Civile e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione, la Società viene posta in liquidazione.	
Art. 8. Versamenti e finanziamenti dei soci 8.1 I soci, su richiesta dell'organo amministrativo, possono, aderendo alla richiesta, effettuare a favore della Società finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. 8.2 In caso di versamenti in conto futuro aumento di capitale, le relative somme possono essere utilizzate a diretto aumento di capitale sociale ovvero per la copertura di eventuali perdite, previa decisione dei soci.	**Art. 8. Versamenti e finanziamenti dei soci** Idem
Art. 9 - Quote 9.1 Le quote conferiscono ai loro possessori i diritti sociali in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale. 9.2 Nel caso di comproprietà di una partecipazione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, individuato per iscritto. 9.3 Il possesso anche di una sola quota comporta l'adesione al presente statuto ed alle deliberazioni dell'assemblea dei soci, prese in conformità alla legge e allo statuto, salvo il diritto di recesso disciplinato dallo statuto stesso. 9.4 Non è consentito porre in essere alcun negozio che possa determinare, direttamente o indirettamente, il trasferimento dei diritti di voto relativi alle quote di partecipazione, nè costituire pegni o usufrutti sulle stesse e comunque le quote dovranno essere libere da ogni vincolo, gravame o diritto di terzi, che limiti l'esercizio del diritto di voto o la piena disponibilità delle stesse.	**Art. 9 - Quote** Idem
Art. 10 - Trasferimento delle partecipazioni - clausola di gradimento 10.1 Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi e secondo le disposizioni dello statuto, decorsi due anni dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese della Società e fermo restando il rispetto del limite previsto all'art. 5 che precede. 10.2 Il socio che intenda trasferire per atto tra vivi, in tutto o in parte, le proprie quote di partecipazione deve inviare all'organo amministrativo e agli altri soci, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla sede della Società ed al domicilio dei soci come	**Art. 10 - Trasferimento delle partecipazioni - clausola di gradimento** 10.1 Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi e secondo le disposizioni dello statuto. 10.2 Il socio che intenda trasferire per atto tra vivi, in tutto o in parte, le proprie quote di partecipazione deve inviare all'organo amministrativo e agli altri soci, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla sede della Società ed al domicilio dei soci come risultante dal libro soci, comunicazione che indichi la quota di partecipazione che si intende trasferire,

risultante dal libro soci, comunicazione che indichi la quota di partecipazione che si intende trasferire, il corrispettivo concordato o l'equivalente in denaro, le generalità del cessionario e, ove questo sia una Società, le generalità del titolare delle quote finali di controllo, nonché ogni altra condizione o pattuizione relativa ai trasferimento ipotizzato, dando prova dell'esistenza e provenienza dell'offerta del terzo. Nella espressione "trasferimento per atto tra vivi di quote di partecipazione" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi: vendita, donazione, permuta, conferimento in Società, vendita in blocco, ecc.), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali sulle quote della Società. Agli altri soci spetta un diritto di prelazione da esercitarsi, da parte di ciascuno, in proporzione alla quota di capitale rispettivamente posseduta. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, ciascun socio deve comunicare all'organo amministrativo ed al socio alienante, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla sede della Società ed al domicilio del socio quale risultante dal libro soci, se intende esercitare il diritto di prelazione ad asso spettante. Il socio cha abbia dichiarato di voler esercitare il proprio diritto di prelazione è tenuto altresì, pro-quota, all'acquisto della quota di partecipazione e dei diritti sulle medesime, per i quali gli altri soci non abbiano esercitato la prelazione. Nel successivo termine di trenta giorni, il socio alienante, sulla base delle comunicazioni pervenutegli, comunica all'organo amministrativo ad ai soci che hanno esercitato la prelazione, per lettera raccomandata coma sopra previsto, il valore nominale delle quote e dei diritti che cederà a ciascuno. 10.3 Qualora il diritto di prelazione non venga esercitato, il cessionario non socio deve essere di gradimento dell'assemblea dei soci. A tal fine il socio che intende trasferire la propria quota chiede all'organo amministrativo la convocazione dell'assemblea entro 30 giorni. Se l'assemblea non si riunisce nel termine o non delibera, il gradimento si intende concesso. Viceversa il rifiuto del gradimento deve essere tempestivo, esplicito e motivato per qualsiasi circostanza. Il rifiuto del gradimento non motivato a norma del comma precedente attribuisce al socio cha ha manifestato intenzione di vendita il diritto di recesso alle condizioni previste dall'art.7 cha precede, fatta accezione il caso in cui l'assemblea dei soci individui, a parità di condizioni di trasferimento, un altro cessionario di proprio gradimento. 10.4 Non spetta il diritto di prelazione e di gradimento per i trasferimenti di quote, così come	il corrispettivo concordato o l'equivalente in denaro, le generalità del cessionario e, ove questo sia una Società, le generalità del titolare delle quote finali di controllo, nonché ogni altra condizione o pattuizione relativa ai trasferimento ipotizzato, dando prova dell'esistenza e provenienza dell'offerta del terzo. Nella espressione "trasferimento per atto tra vivi di quote di partecipazione" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi: vendita, donazione, permuta, conferimento in Società, vendita in blocco, ecc.), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali sulle quote della Società. Agli altri soci spetta un diritto di prelazione da esercitarsi, da parte di ciascuno, in proporzione alla quota di capitale rispettivamente posseduta. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, ciascun socio deve comunicare all'organo amministrativo ed al socio alienante, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla sede della Società ed al domicilio del socio quale risultante dal libro soci, se intende esercitare il diritto di prelazione ad asso spettante. Il socio cha abbia dichiarato di voler esercitare il proprio diritto di prelazione è tenuto altresì, pro-quota, all'acquisto della quota di partecipazione e dei diritti sulle medesime, per i quali gli altri soci non abbiano esercitato la prelazione. Nel successivo termine di trenta giorni, il socio alienante, sulla base delle comunicazioni pervenutegli, comunica all'organo amministrativo ad ai soci che hanno esercitato la prelazione, per lettera raccomandata coma sopra previsto, il valore nominale delle quote e dei diritti che cederà a ciascuno. 10.3 Qualora il diritto di prelazione non venga esercitato, il cessionario non socio deve essere di gradimento dell'assemblea dei soci. A tal fine il socio che intende trasferire la propria quota chiede all'organo amministrativo la convocazione dell'assemblea entro 30 giorni. Se l'assemblea non si riunisce nel termine o non delibera, il gradimento si intende concesso. Viceversa il rifiuto del gradimento deve essere tempestivo, esplicito e motivato per qualsiasi circostanza. Il rifiuto del gradimento non motivato a norma del comma precedente attribuisce al socio cha ha manifestato intenzione di vendita il diritto di recesso alle condizioni previste dall'art.7 cha precede, fatta accezione il caso in cui l'assemblea dei soci individui, a parità di condizioni di trasferimento, un altro cessionario di proprio gradimento. 10.4 Non spetta il diritto di prelazione e di gradimento per i trasferimenti di quote, così come definiti al precedente articolo 10.3, fatti dal socio a Società dallo stesso partecipate — direttamente o

definiti al precedente articolo 10.3, fatti dal socio a Società dallo stesso partecipate — direttamente o indirettamente — il cui capitale sia interamente detenuto da enti pubblici e con capitale incedibile per legge o per statuto. 10.5 In caso di trasferimento di quota in violazione di quanto previsto dal presente articolo, l'acquirente non ha diritto di essere iscritto nel libro dei soci e non è legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali.	indirettamente — il cui capitale sia interamente detenuto da enti pubblici e con capitale incedibile per legge o per statuto. 10.5 In caso di trasferimento di quota in violazione di quanto previsto dal presente articolo, l'acquirente non ha diritto di essere iscritto nel libro dei soci e non è legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali.
Art. 11 - Decisioni dei soci: competenze e diritti particolari 11.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge a dal presente statuto. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le seguenti materie: a) approvazione del bilancio e destinazione del risultato d'esercizio; b) nomina dell'organo amministrativo; c) nomina dell'organo di controllo e/o di revisione e determinazione dei relativi poteri, competenze e compensi, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti; d) determinazione dell'eventuale compenso spettante agli amministratori; e) modifiche dello statuto; f) decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, determinando nello statuto una rilevante modificazione dei diritti dei soci; g) approvazione del Bilancio di previsione e il Piano Triennale: h) acquisizione e cessione di partecipazioni in Società ed enti, non previsti nel Bilancio di previsione; i) autorizzazione — all'organo amministrativo — al compimento di operazioni di investimento, di natura straordinaria, non previste nel Bilancio di previsione, per importi superiori ad Euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero) j) autorizzazione — all'organo amministrativo — al compimento di operazioni di finanziamento passivo, di natura straordinaria, non previste nel Bilancio di previsione, per importi superiori ad Euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero) k) autorizzazione — all'organo amministrativo — alla vendita o all'affitto dell'azienda o di rami d'azienda, anche in attuazione del Disciplinare per la gestione del servizio farmaceutico del Comune di Terni - Contratto di Servizio farmaceutico del Comune di Terni, come previsto all'art. 3, comma secondo, che precede; l) autorizzazione — all'organo amministrativo — alla compravendita di immobili o al compimento di atti di disposizione di diritti reali su immobili; m) autorizzazione — all'organo amministrativo — alla locazione a terzi di tutte o parte delle proprietà	**Art. 11 - Decisioni dei soci: competenze e diritti particolari** 11.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge a dal presente statuto. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le seguenti materie: a) approvazione del bilancio e destinazione del risultato d'esercizio; b) nomina dell'organo amministrativo; c) nomina dell'organo di controllo e/o di revisione e determinazione dei relativi poteri, competenze e compensi, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti; d) determinazione dell'eventuale compenso spettante agli amministratori; e) modifiche dello statuto; f) decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, determinando nello statuto una rilevante modificazione dei diritti dei soci; g) approvazione del Bilancio di previsione e il Piano Triennale: h) acquisizione e cessione di partecipazioni in Società ed enti, non previsti nel Bilancio di previsione; i) autorizzazione — all'organo amministrativo — al compimento di operazioni di investimento, di natura straordinaria, non previste nel Bilancio di previsione, per importi superiori ad Euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero) l) autorizzazione — all'organo amministrativo — al compimento di operazioni di finanziamento passivo, di natura straordinaria, non previste nel Bilancio di previsione, per importi superiori ad Euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero) m) autorizzazione — all'organo amministrativo — alla vendita o all'affitto dell'azienda o di rami d'azienda, anche in attuazione del Disciplinare per la gestione del servizio farmaceutico del Comune di Terni - Contratto di Servizio farmaceutico del Comune di Terni, come previsto all'art. 3, comma secondo, che precede; n) autorizzazione — all'organo amministrativo — alla compravendita di immobili o al compimento di atti di disposizione di diritti reali su immobili; o) autorizzazione — all'organo amministrativo — alla locazione a terzi di tutte o parte delle proprietà

immobiliari, non prevista nel Bilancio preventivo e Piano triennale; n) autorizzazione — all'organo amministrativo — alla sottoscrizione di nuovi contratti di servizio con gli enti pubblici partecipanti, o affidanti. 11.2 I soci deliberano su tutte le scelte strategiche e le politiche aziendali, rappresentate nel Bilancio di previsione e nel Piano Triennale. 11.3 I soci decidono inoltre sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. 11.4 Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, tranne nei casi previsti dal comma seguente. 11.5 Ai sensi dell'art. 2468 del codice civile ai singoli soci, disgiuntamente fra loro in ragione dei servizi da ciascuno di essi affidati alla Società, vengono riconosciuti i seguenti diritti particolari riguardanti l'amministrazione della Società: a) decisione in ordine all'attivazione di indagini di "customer satisfaction" sui servizi erogati dalla Società sul territorio di competenza del socio, in conformità con quanto previsto nei Disciplinari di esecuzione del servizio. b) decisione sulla individuazione del sistema di monitoraggio della qualità sui servizi erogati dalla Società sul territorio di competenza del socio; c) decisione sulle caratteristiche delle "carte dei servizi" da allegare ai disciplinari dei servizi erogati dalla Società sul territorio di competenza del socio.	immobiliari, non prevista nel Bilancio preventivo e Piano triennale; p) autorizzazione — all'organo amministrativo — alla sottoscrizione di nuovi contratti di servizio con gli enti pubblici partecipanti, o affidanti. 11.2 I soci deliberano su tutte le scelte strategiche e le politiche aziendali, rappresentate nel Bilancio di previsione e nel Piano Triennale. 11.3 I soci decidono inoltre sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. 11.4 Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, tranne nei casi previsti dal comma seguente. 11.5 Ai sensi dell'art. 2468 del codice civile ai singoli soci, disgiuntamente fra loro in ragione dei servizi da ciascuno di essi affidati alla Società, vengono riconosciuti i seguenti diritti particolari riguardanti l'amministrazione della Società: a) decisione in ordine all'attivazione di indagini di "customer satisfaction" sui servizi erogati dalla Società sul territorio di competenza del socio, in conformità con quanto previsto nei Disciplinari di esecuzione del servizio. b) decisione sulla individuazione del sistema di monitoraggio della qualità sui servizi erogati dalla Società sul territorio di competenza del socio; c) decisione sulle caratteristiche delle "carte dei servizi" da allegare ai disciplinari dei servizi erogati dalla Società sul territorio di competenza del socio
Art.12 — Assemblea dei soci convocazione 12.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo o da un amministratore a ciò delegato presso la sede legale, ovvero in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio della Provincia di Terni. 12.2 In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata anche da un socio. 12.3 L'assemblea viene convocata mediante avviso inviato ai soci, al rispettivo domicilio risultante dal Registro Imprese, con lettera raccomandata con avviso di ritorno almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, ovvero con qualsiasi altro mezzo che ne garantisca l'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea. 12.4 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. 12.5 Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze	**Art.12 — Assemblea dei soci convocazione** 12.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede legale, ovvero in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio della Provincia di Terni. 12.2 In caso di impossibilità dell'Organo amministrativo o di sua inattività, l'assemblea può essere convocata anche da un socio. 12.3 L'assemblea viene convocata mediante avviso inviato ai soci, al rispettivo domicilio risultante dal Registro Imprese, con lettera raccomandata con avviso di ritorno almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, ovvero con qualsiasi altro mezzo che ne garantisca l'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea. 12.4 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. 12.5 Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

previste per la prima convocazione. 12.6 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.	12.6 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e l'Organo amministrativo e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.
Art. 13 — Assemblea dei soci intervento in assemblea 13.1 Hanno diritto di intervento all'assemblea i soci risultanti dal Registro Imprese. 13.2 Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. 13.3 Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, nella quale devono essere contenuti poteri ed obblighi del rappresentante, da altro soggetto, anche non socio, che non sia dipendente, o amministratore o sindaco della Società. 13.4 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che: a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.	**Art. 13 — Assemblea dei soci intervento in assemblea** Idem
Art. 14 — Presidenza e verbalizzazione 14.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in sua assenza, dal vice—presidente, se nominato, ovvero da persona designata dagli intervenuti. 14.2 L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e sceglie, se lo ritiene opportuno, due scrutatori tra i soci. 14.3 Le deliberazioni dell'assemblea risultano da processo verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Il verbale deve essere iscritto senza indugio nel libro	**Art. 14 — Presidenza e verbalizzazione** 14.1 L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, ovvero da persona designata dagli intervenuti. 14.2 L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e sceglie, se lo ritiene opportuno, due scrutatori tra i soci. 14.3 Le deliberazioni dell'assemblea risultano da processo verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Il verbale deve essere iscritto senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

delle decisioni dei soci. 14.4 Nei casi di legge, ed inoltre quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.	14.4 Nei casi di legge, ed inoltre quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.
Art.15 — Decisioni dei soci - quorum 15.1 Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea dei soci è regolarmente costituita con la presenza tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale presente.	**Art.15 — Decisioni dei soci - quorum** Idem
Art.16 - Amministrazione della Società 16.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri o da un Amministratore Unico, in tutti i casi nominati secondo modalità tali da garantire che sia costituito per almeno un terzo dei suoi componenti dal genere meno rappresentato. Gli amministratori sono nominati dall'assemblea dei soci, durano in carica fino ad un massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Quando l'amministrazione della società è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri, le attribuzioni e le facoltà del consiglio di amministrazione, del suo presidente e dell'amministratore delegato, così come previste per legge e dal presente statuto. 16.2 I soci determinano la forma dell'organo amministrativo. 16.3 L'elezione dell'organo amministrativo avviene a scrutinio palese. 16.4 L'amministrazione della Società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci. 16.5 Gli amministratori devono essere di indiscussa probità ed essere scelti fra persone che abbiano provata competenza professionale, per studi compiuti e/o funzioni dirigenziali e/o incarichi professionali svolti. 16.6 Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza stabilito dall'art. 2390 c.c., fatto salvo espressa autorizzazione dell'assemblea dei soci. 16.7 L'organo amministrativo ha i poteri per l'amministrazione della Società, nei limiti previsti dal presente statuto all'art. 11 che precede, i cui atti ivi indicati potranno essere compiuti dall'organo amministrativo solamente previa autorizzazione risultante da decisione dei soci. 16.8 L'organo amministrativo può nominare uno o più Dirigenti, determinandone i poteri, anche di rappresentanza tramite procura speciale o generale, e stabilendo eventualmente un apposito compenso.	**Art.16 - Amministrazione della Società** 16.1 La Società è amministrata da un Amministratore Unico. L'amministratore è nominato dall'assemblea dei soci, dura in carica fino ad un massimo di tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. L'Amministratore Unico riunisce in sé tutti i poteri, le attribuzioni e le facoltà dell'Organo amministrativo, così come previste per legge e dal presente statuto 16.2 L'elezione dell'organo amministrativo avviene a scrutinio palese. 16.3 L'amministrazione della Società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci. 16.4 L'amministratore deve essere di indiscussa probità ed essere scelto fra persone che abbiano provata competenza professionale, per studi compiuti e/o funzioni dirigenziali e/o incarichi professionali svolti. 16.5 L'amministratore è tenuto ad osservare il divieto di concorrenza stabilito dall'art. 2390 c.c., fatto salvo espressa autorizzazione dell'assemblea dei soci. 16.6 L'organo amministrativo ha i poteri per l'amministrazione della Società, nei limiti previsti dal presente statuto all'art. 11 che precede, i cui atti ivi indicati potranno essere compiuti dall'organo amministrativo solamente previa autorizzazione risultante da decisione dei soci. 16.7 L'organo amministrativo può nominare uno o più Dirigenti, determinandone i poteri, anche di rappresentanza tramite procura speciale o generale, e stabilendo eventualmente un apposito compenso.
Art. 17 — Funzionamento del consiglio di amministrazione	**Art. 17 — Funzionamento dell'Organo amministrativo**

17.1 Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica fino all'assemblea successiva. 17.2 Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati decadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. 17.3 Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, nella sua prima riunione elegge fra i suoi membri un presidente e può nominare un vice presidente, che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento. 17.4 Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare. 17.5 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dall'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. 17.6 Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora dalla riunione, nonché l'ordine del giorno. 17.7 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché nel territorio della Regione Umbria. 17.8 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando ad esse intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati. 17.9 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio/videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.	17.1 L'Amministratore Unico dovrà far risultare le proprie deliberazioni da specifici verbali scritti. 17.2 In caso di dimissioni dell'Amministratore Unico o di cessazione dall'incarico per altre cause, spetta al Presidente del Collegio sindacale di convocare senza indugio l'assemblea perché provveda alla nomina di altro amministratore. 17.4 L'Amministratore Unico convoca le sedute dell'Organo amministrativo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori. 17.5 La convocazione avviene mediante avviso spedito ai sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dall'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. 17.6 Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora dalla riunione, nonché l'ordine del giorno. 17.7 L'Organo amministrativo si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché nel territorio della Regione Umbria. 17.8 Le adunanze dell'Organo amministrativo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando ad esse intervengono tutti i sindaci effettivi, se nominati. 17.9 Le riunioni dell'Organo amministrativo si possono svolgere anche per audio/videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. 17.10 L'Organo amministrativo è in ogni caso validamente riunito e comunque in grado di formare le proprie deliberazioni quando siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i membri dell'organo di controllo, ove nominati. 17.11 L'Amministratore Unico nomina, in occasione di ogni riunione, un segretario, anche estraneo al consiglio stesso.

17.10 Il consiglio è in ogni caso validamente riunito e comunque in grado di formare le proprie deliberazioni quando siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri e i membri dell'organo di controllo, ove nominati. 17.11 Il consiglio nomina, in occasione di ogni riunione, un segretario, anche estraneo al consiglio stesso. 17.12 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale la determinazione per la quale ha votato il presidente. 17.13 Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ovvero singole categorie di atti ad uno dei suoi membri — che in tal caso assume la carica di amministratore delegato — compreso il presidente, determinando i limiti della delega. Una delega non esclude le altre ed il consiglio ne determina l'estensione. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nell'art. 2381 del C.C. e non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475 del C.C. nonché le seguenti materie: a) compimento di operazioni di investimento, di natura straordinaria, non previste nel Bilancio di previsione, per importi superiori ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) b) compimento di operazioni di finanziamento passivo, di natura straordinaria, non previste nel Bilancio di previsione, per importi superiori ad Euro 100.000,00 (centomila euro virgola zero zero); L'amministratore delegato per gli atti compiuti con firma singola ha il dovere di relazionare almeno trimestralmente al consiglio di amministrazione.	
Art. 18 - Rappresentanza legale 18.1 La rappresentanza legale della Società spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del consiglio di amministrazione. 18.2 La rappresentanza legale della Società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.	**Art. 18 - Rappresentanza legale** 18.1 La rappresentanza legale della Società spetta all'Amministratore Unico. 18.2 La rappresentanza legale della Società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.
Art. 19 - Compensi degli amministratori 19.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio. 19.2 L'assemblea dei soci può inoltre attribuire: a) un compenso all'amministratore unico, o, se nominato, all'amministratore delegato; b) un gettone di presenza agli amministratori privi di deleghe, con deliberazione che, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'assemblea stessa. 19.3 Il compenso spettante agli amministratori deve	**Art. 19 – Compenso dell'Amministratore Unico** 19.1 All'Amministratore Unico spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio. 19.2 L'assemblea dei soci può inoltre attribuire: a) un compenso all'amministratore unico; 19.3 Il compenso spettante all'amministratore deve essere determinato entro i limiti previsti dalle disposizioni vigenti applicabili.

essere determinato entro i limiti previsti dalle disposizioni vigenti applicabili alle società a totale partecipazione degli enti locali.	
Art. 20 – Collegio sindacale 20.1 Il Collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e due sindaci supplenti in possesso dei requisiti di legge. 20.2 I Sindaci restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. 20.3 I Sindaci e il Presidente del Collegio sindacale sono nominati dall'Assemblea che determina il compenso spettante. 20.4 Compete al Collegio sindacale anche il controllo contabile.	**Art. 20 – Collegio sindacale** Idem
Art. 21 - Bilancio di previsione e Piano Triennale 21.1 La Società redige un bilancio di previsione dell'esercizio successivo, contenente le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte e agli obiettivi suddetti: a) le linee di sviluppo delle diverse attività; b) il programma degli investimenti con l'indicazione, per ciascuno dei servizi svolti e per ciascuno dei territori in cui essi vengono svolti, della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura; c) la previsione del risultato economico, rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art.2425 C.C.; d) il prospetto di previsione finanziaria, redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità. Le scelte e gli obiettivi indicati nel Bilancio di previsione rappresentano la declinazione di quelli indicati dall'ente locale controllante o controllanti ai sensi del combinato disposto dell'art. 147 quater e 170 comma 6 del D.lgs 18/08/2000 n. 267. 21.2 La società redige un Piano triennale aggiornato annualmente in occasione dell'aggiornamento del Bilancio di previsione. Il Piano Triennale è redatto in coerenza con il Bilancio di previsione a durata triennale. Esso è articolato per singoli programmi e ove possibile per progetti mettendo in evidenza gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento. Il Piano triennale comprende inoltre distintamente per esercizio le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione. Esso si basa su valori monetari costanti riferiti al primo esercizio: è scorrevole ed è annualmente aggiornato in relazione al programma annuale, nonché alle variazioni dei valori monetari conseguenti al prevedibile tasso di inflazione. 21.3 Il bilancio di previsione ed il Piano triennale sono predisposti dall'organo amministrativo entro il 31 ottobre di ciascun anno e sottoposti all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il 31 dicembre; tali documenti contengono in allegato la	**Art. 21 - Bilancio di previsione e Piano Triennale** Idem

relazione illustrativa di commento dell'organo amministrativo. 21.4 Il primo bilancio di previsione della Società verrà predisposto con riferimento all'esercizio 2016. 21.5 A consuntivo, in sede di approvazione del bilancio d'esercizio, l'organo amministrativo illustra all'assemblea dei soci le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto nel bilancio di previsione illustrando e motivando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto ivi previsto. 21.6 L'organo amministrativo che si trovi nella impossibilità di rispettare gli indirizzi approvati con il Bilancio di previsione adotta apposita motivata determinazione da inviare al socio, unitamente alla proprie deduzioni o proposte.	
Art. 22 — Relazioni Periodiche 22.1 L'organo amministrativo redige semestralmente, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sull'andamento della gestione dell'esercizio in corso, unitamente al conto economico consuntivo dei primi sei mesi dell'anno. 22.2 La relazione semestrale viene trasmessa ai soci accompagnata da una previsione di chiusura del conto economico dell'esercizio. 22.3 L'organo amministrativo redige relazioni trimestrali da trasmettere ai comuni soci nelle quali vengono illustrate la pianificazione dell'attività e lo stato di attuazione degli obiettivi indicati nel Bilancio di previsione, i relativi scostamenti e la illustrazione della corrente situazione gestionale e patrimoniale ed il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.	**Art. 22 — Relazioni Periodiche** Idem
Art. 23 - Esercizi sociali, bilancio e utili 23.1 Gli esercizi sociali decorrono dal 1 gennaio e si chiudono il 31 dicembre. 23.2 Il bilancio deve essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere presentato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società. 23.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue: a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale; b) il residuo conformemente alle decisioni assunte dall'assemblea dei soci.	**Art. 23 - Esercizi sociali, bilancio e utili** Idem
Art. 24 - Trasmissione degli atti ai soci 24.1 L'organo amministrativo è tenuto ad inviare, nei tempi indicati dal presente statuto, ai soci il bilancio di previsione le relazioni semestrali previsti dal presente statuto, nonché il bilancio d'esercizio, composto dai documenti previsti dalla legge e dal	**Art. 24 - Trasmissione degli atti ai soci** Idem

presente statuto e le deliberazioni dell'assemblea dei soci. 24.2 Il Consiglio di amministrazione ha il dovere di collaborare con gli uffici dei soci affidatari del servizio farmaceutico fornendo informazioni e se richiesto relazioni scritte. 24.3 Su richiesta dei soci l'organo amministrativo deve produrre agli stessi apposita relazione sulla gestione dei servizi ad essi resi — direttamente e/o indirettamente — dalla Società.	
Art. 25 - Controllo da parte dei soci. 25.1 Per la gestione in regime di affidamento diretto di servizi per i soci, la Società è soggetto gerarchicamente subordinato ai medesimi, quindi assoggettato ad un controllo funzionale, gestionale e finanziario analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi, che si esplica attraverso la conformazione delle attività di programmazione, gestione e rendicontazione, con le seguenti forme e modalità: a) mediante le forme di controllo disciplinate dal presente statuto e precisamente: a.1 con riferimento al controllo sull'andamento economico gestionale: a.1.1 controllo preventivo: ai sensi dell'art. 21 viene predisposto dall'organo amministrativo ed approvato dai soci enti locali il Bilancio di Previsione ed il Piano triennale; a.1.2 controllo concomitante: ai sensi dell'art. 22 vengono predisposte relazioni periodiche; a.1.3 controllo consuntivo: ai sensi dell'art. 23 attraverso l'approvazione del bilancio consuntivo. a.2 con riferimento al controllo sulla qualità dell'amministrazione: a.2.1 ai sensi dell'art. 11 che prevede la limitazione dei poteri di gestione dell'organo amministrativo con espansione dei poteri in capo ai soci che divengono di natura di indirizzo strategico dell'organo amministrativo per le attività più rilevanti che devono essere approvate nel bilancio di previsione. a.2.2 ai sensi dell'art. 11 comma 5 che riserva potere autonomo al socio ente locale in talune decisioni che riguardano la gestione del proprio servizio; a.2.3 ai sensi del presente comma che impone l'adozione dei modelli organizzativi della legge 231/2001, della legge 190/2012 e delle procedure di trasparenza ex D.lgs 33/ 2013, nonché l'adozione del regolamento per il reclutamento del personale ex art. 18 del D.L. 112/2008 ed il rispetto delle procedure previste dal d.lgs. n. 163/2006 per la scelta del contraente nei contratti passivi di appalto; a.3 con riferimento ai poteri ispettivi: a.3.1 ai sensi 24 sull'obbligo dell'organo amministrativo di trasmettere al socio ente locale i	**Art. 25 - Controllo da parte dei soci.** Idem

dati e le informazioni ivi previste; a.3.2 ai sensi dell'art. 24 sull'obbligo dell'organo amministrativo di relazionare al socio ente locale; a.4 con riferimento alla dipendenza della Società dagli enti locali soci in materia di strategia e politiche aziendali: a.4.1 ai sensi dell'art. 11 le decisioni di natura generale relativamente agli indirizzi strategici che competono ai soci enti locali; a.4.2 ai sensi dell'art. 23 il bilancio di previsione declina gli indirizzi dei soci enti locali ai sensi del combinato disposto dell'art. 147 quater e 170 comma 6 del D.lgs 267/2000 b) mediante la definizione da parte degli enti soci ai sensi di quanto previsto all'articolo 3 di disciplinari per lo svolgimento del servizio che, nel rispetto delle discipline di settore, delle norme degli statuti comunali e del presente statuto, prevedano la regolamentazione dei servizi affidati direttamente alla Società dai soci, definendo le modalità di vigilanza e di controllo sui servizi e sulla gestione.	
Art. 26 - Scioglimento e liquidazione 26.1 In caso di scioglimento della Società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri ed i compensi.	**Art. 26 - Scioglimento e liquidazione** Idem
Art. 27 - Norme di rinvio 27.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto o dell'atto costitutivo, valgono le norme del codice civile.	**Art. 27 - Norme di rinvio** Idem